



Roma, 21 gennaio 2000

CIRCOLARE N.12/2000

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - ACCISA SUL GASOLIO - LEGGE 28.12.1999, N.496 - D.M. 29.12.1999.

Da gennaio 2000 l'accisa sul gasolio per autotrazione è stata ridotta complessivamente di 29 lire/litro.

Con la legge di conversione n.496/99 è stata infatti confermata la riduzione di 25 lire/litro introdotta dal decreto legge n.383/99, mentre con successivo decreto l'accisa è stata ulteriormente ridotta di 4 lire/litro.

Si resta ora in attesa dell'emanazione del provvedimento per il recupero della carbon tax.

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 180, 150 e 18/99

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 304 DEL 29.12.1999 (fonte Guritel)

Testo del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, coordinato con la legge di conversione 28 dicembre 1999, n. 496, recante: "Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore".

Art. 1.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:

benzina: L. 1094.629 per mille litri;

benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;

olio da gas o gasolio:

usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: L. 755.731 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: L. 342.784 per mille chilogrammi;

gas metano:

per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;

c) per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 66,51 per metro cubo;

b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.

3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, tenuto

conto dell'andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti.

4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valute in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2

*** OMISSIS ***

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

G.U. N. 306 DEL 31.12.1999 (fonte Guritel).

DECRETO 29 dicembre 1999

Variazioni delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Art. 1.

1. Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge definitivamente approvata dal Senato della Repubblica in data 18 dicembre 1999, ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono prorogate fino al 3 gennaio 2000 nella misura ivi fissata.

2. A decorrere dal 4 gennaio 2000 e fino al 29 febbraio 2000, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:

benzina: L. 1.090.462 per mille litri;

benzina senza piombo: L. 1.019.986 per mille litri;

olio da gas o gasolio:

usato come carburante: L. 751.564 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: L. 751.564 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: L. 522.229 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: L. 338.239 per mille chilogrammi;

gas metano:

per autotrazione: L. 11,28 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 76,99 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 142,96 per metro cubo;

c) per altri usi civili: L. 325,85 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 65,12 per metro cubo;

b) per altri usi civili: L. 230,80 per metro cubo.

3. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in L. 397 miliardi circa per l'anno 2000, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro delle finanze Visco

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta